

Roma, 25 ottobre 2023

Prot. D23/11073

## **DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

## **IL PRESIDENTE**

## **Premessi**

- la Nota dell'ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi "Organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale "i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento";
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito il "Codice".
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito anche "il Nuovo Codice"), che all'Art. 226 comma 2, stabilisce che: "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: [...] b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte";
- che pertanto, in ragione di quanto precede, le disposizioni di cui Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
   n. 50 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi esclusivamente alle procedure pubblicate prima del 1° luglio 2023, data in cui hanno acquisito efficacia le disposizioni del Nuovo Codice;

#### Considerato che

- con Determina presidenziale del 16 giugno 2020 (Prot. n. D20/5857), è stata affidata alla società "GFX S.r.l." (C.F.: 0844133059/P.IVA: 02056831007), la "fornitura in noleggio ed assistenza tecnica di notebook, altri dispositivi e DC Server CIG n. 8277074989", per la durata di 36 (trentasei) mesi, per un importo complessivo massimo di € 80.460,00 (ottantamilaquattrocentosessanta/00) al netto di IVA di legge;
- in data 25 giugno 2020 si è perfezionato il Contratto tra le Parti (Prot. n. D20/6105), con scadenza al 25 giugno 2023;



- il Fondo, tenuto conto della scadenza del citato Contratto (Prot. n. D20/6105) e ravvisata la necessità di dotarsi di similare fornitura, ha avviato in data 22 giugno 2023 una procedura per l'affidamento diretto ad Operatore economico specializzato, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, così come sostituito dall'Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, della fornitura in noleggio ed assistenza tecnica di *notebook* ed altri dispositivi per la durata di 36 (trentasei) mesi (di seguito anche la "Fornitura"), trasmettendo attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "TRASPARE", Richiesta di Offerta (Prot. n. G23/280) e relativa documentazione allegata a n. 3 (tre) Operatori economici;
- con Determina presidenziale del 23 giugno 2023 (Prot. n. D23/6564), è stata autorizzata la "proroga tecnica" del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D20/6105) per il periodo massimo di 4 (quattro) mesi, ovvero fino al 25 ottobre 2023, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell'esito dell'indetta procedura (CIG n. 9896883E34) per l'individuazione di un nuovo Affidatario e della consegna ed installazione dei nuovi notebook ed altri dispositivi (di seguito anche i "Prodotti");
- con Determina presidenziale del 25 settembre 2023 (Prot. n. D23/9775), all'esito delle operazioni di gara (Verbale Prot. n. G23/396), è stata affidata la Fornitura in parola per la durata di 36 (trentasei) mesi alla società "GFX S.r.I." (C.F.: 0844133059/P.IVA: 02056831007), per un importo complessivo massimo di € 82.266,00 (ottantaduemiladuecentosessantasei/00) al netto di IVA di legge;
- in data 6 ottobre 2023 si è perfezionato il Contratto (Prot. n. D23/10279) tra il Fondo e "GFX S.r.l." che all'Art. 3.6 precisa che "la consegna dei Prodotti deve avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi [-] a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto [-]" ovvero entro il 3 Novembre 2023;
- la consegna dei Prodotti di cui al Contratto (CIG n. 9896883E34) è condizionata al completamento di interventi sull'Infrastruttura Informatica in uso, eseguiti da altro Fornitore affidatario della relativa gestione;
- nelle more del completamento degli interventi da eseguirsi sulla Infrastruttura Informatica e conseguente consegna ed installazione dei nuovi Prodotti da parte dell'Affidataria, è da ritenersi indispensabile la regolare prosecuzione del Servizio in essere (di cui al CIG n. 8277074989) affidato alla "GFX S.r.l.", al fine di garantire l'operatività della struttura e degli Organi del Fondo;

#### Ritenuto che

- per le motivazioni sopra esposte è indispensabile per il Fondo prorogare la durata del Contratto (Prot. n D20/6105) con la società "GFX S.r.l.";
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto (Prot. n. D20/6105);

For.Te. fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.



- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del Codice che recita: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";
- il Contratto (Prot. n. D20/6105) prevede esplicitamente all'Art. 8, rubricato "Durata del Contratto", la possibilità di proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
- con la Delibera n. 384 del 17 aprile 2018 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (Art. 97 Cost.), "nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);
- nelle valutazioni complessive esposte dall'ANAC nell'ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che "la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018)";

# Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione del Servizio (CIG n. 8277074989) nelle more della consegna ed installazione dei nuovi Prodotti da parte dell'Affidataria;
- il ricorso alla proroga tecnica ex Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la soluzione ritenuta più idonea;
- la società "GFX S.r.l.", per le vie brevi, è stata informata della necessaria proroga tecnica e dell'applicazione alla stessa degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto (Prot. n. D20/6105);
- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte, una ulteriore proroga del termine contrattuale massima di 1 (un) mese ad integrazione della proroga già determinata di 4 (quattro) mesi, portando la scadenza del Contratto in essere al 25 novembre 2023;
- in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 3 (tre) giorni e con rinuncia espressa della "GFX S.r.l.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in



deroga all'Art. 1671 c.c., qualora l'effettiva consegna ed installazione dei nuovi *notebook* ed altri dispositivi sia eseguita prima del 25 novembre 2023;

- in relazione al servizio di supporto, assistenza e manutenzione sui notebook e i dispositivi in noleggio, risultano sufficienti le ore residue non erogate incluse nell'importo del Contratto (Prot. n. D20/6105), tali da garantire il servizio per il periodo di proroga in parola senza necessità di richiedere ulteriori ore a consumo e stanziare, di conseguenza, connesse risorse finanziarie aggiuntive;
- il corrispettivo massimo erogabile per il periodo di proroga, in relazione ai dispositivi e servizi da mantenere attivi alle condizioni contrattualmente definite con "GFX S.r.l.", è per un importo complessivo massimo erogabile pari ad € 1.775,00 (millesettecentosettantacinque/00) e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2023 di adeguato impegno di spesa nel Capitolo "Attività di Gestione" sottovoce "AG.2.3.1 – Noleggio/Leasing";
- l'importo effettivo da erogare sarà rideterminato in funzione dell'effettiva durata della proroga, tenuto conto dell'avvenuta consegna e installazione dei nuovi Prodotti;
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall'ANAC,
   "quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in
   capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per
   l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

## Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

- di autorizzare il R.U.P. alla "proroga tecnica", ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto (Prot. n. D20/6105) per la "fornitura in noleggio ed assistenza tecnica di notebook, altri dispositivi e DC Server CIG 8277074989" con la "GFX S.r.I." (C.F.: 0844133059/P.IVA: 02056831007), con sede legale in Roma, via Giovanni Filippo Ingrassia, n. 15 00152 (RM), agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more dell'esecuzione degli interventi da eseguirsi sulla Infrastruttura Informatica in uso e conseguente consegna ed installazione dei nuovi notebook e degli altri dispositivi da parte dell'Affidataria;
- 2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D20/6105) è concessa per il periodo massimo di 1 (un) mese, ovvero fino al 25 novembre 2023, ed è funzionale a garantire l'operatività della struttura e degli Organi del Fondo;
- 3. che il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 3 (tre) giorni e con rinuncia espressa della "GFX S.r.l.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga

For.Te.

Pag. 4 di 5
fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.



- all'Art. 1671 c.c., qualora l'effettiva consegna ed installazione dei nuovi *notebook* ed altri dispositivi sia eseguita prima del 25 novembre 2023;
- che il corrispettivo per il suddetto periodo, da corrispondere alla "GFX S.r.l." a garanzia della continuità del Servizio, è di importo complessivo massimo di € 1.775,00 (millesettecentosettantacinque/00) al netto di IVA di legge;
- 5. che il corrispettivo effettivo da erogare sarà rideterminato in funzione dell'effettiva durata della proroga, tenuto conto dell'avvenuta consegna e installazione dei nuovi Prodotti;
- che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 16 aprile 2020 (Prot. n. D20/3332), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma dell'Atto di proroga;
- 7. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo <a href="www.fondoforte.it">www.fondoforte.it</a> nella sezione "Arministrazione Trasparente" sottosezione "Acquisizione di beni, servizi e lavori".

**Il Presidente** 

Paolo Arena Firmato Digitalmente (ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

